

IL BOSCO: ELEMENTO DEL PAESAGGIO VALDOSTANO

Cristina Brunello, Donatella Martinet



1. Dal colle di Chamolé, sopra Pila (Gressan), i versanti opposti. (Servizio Beni Paesaggistici)

Il bosco non è solo un'estensione di terreno coperto di alberi, generalmente d'alto fusto, uniti ad arbusti e ad altre piante selvatiche, è anche una risorsa strategica, di protezione idrogeologica e di difesa contro la caduta di frane e valanghe e un'importante componente del paesaggio montano.

La quota altimetrica, e quindi la temperatura, la circolazione delle correnti, la distribuzione delle precipitazioni, il microclima, insieme all'orientamento dell'asse vallivo, determinano la presenza di certi tipi di popolamenti boschivi: i versanti esposti in pieno nord (l'*envers*), più umidi e freschi, hanno boschi formati prevalentemente dalla pecceta (dove la specie dominante di conifere è l'abete rosso, insieme al larice, al pino, mentre tra le latifoglie vi sono il frassino, il pioppo, vari aceri, la betulla e i sorbi). I boschi esposti a sud (l'*adret*) sono invece più aridi; essi hanno un'alta percentuale di roverella. La variabilità del bosco all'interno di una stessa fascia altitudinale è legata all'esposizione, quella di fasce a quote

differenti, chiamate orizzonti altitudinali, è condizionata dalla temperatura e dalle precipitazioni: l'orizzonte collinare-submontano comprende il fondovalle e i versanti al di sotto dei 700 m s.l.m., l'orizzonte montano, distinto in inferiore e superiore, l'orizzonte alpino e, infine, al di sopra del livello delle nevi, quello nivale.¹

Il bosco si distribuisce tra l'orizzonte collinare e quello subalpino, fino cioè a quote di 1900-2300 m s.l.m., articolandosi prima con formazioni di latifoglie sostituite, mano a mano che si sale, da quelle di aghifoglie.

Tale è il naturale sviluppo del bosco; su di esso, però, ha sempre influito, in maniera più o meno profonda, l'azione dell'uomo che ha selezionato le specie e gli individui in base alle proprie necessità, spesso senza tener conto delle dinamiche naturali del popolamento boschivo e depauperando talvolta il bene con utilizzi intensivi e indiscriminati.

Già in epoca medievale le foreste erano in qualche modo soggette a tutela non solo per le loro potenzialità



2. Bosco misto sopra Gignod. (Servizio Beni Paesaggistici)



3. Bosco di aghifoglie, colle San Carlo (Morgex). (Servizio Beni Paesaggistici)



4. Dal colle del lago d'Arpy, i versanti boscati verso il Monte Bianco. (Servizio Beni Paesaggistici)



6. Il limite superiore del bosco lascia il posto ai pascoli degli alpeggi di alta montagna. (Dal sito ImageVallée)

produttive, e quindi di redditività per il feudatario, ma anche per la loro funzione protettiva. La toponomastica ci ricorda tale peculiarità: il termine *Ban* significa bosco bandito, non utilizzabile, nel quale era possibile solo un taglio annuale, mirato ad un numero limitato di piante poiché era messo a protezione delle abitazioni per le valanghe e gli smottamenti.

Anche per i boschi di alto fusto, formati prevalentemente da conifere, definiti *bois noir*² per la loro tonalità scura, e per le estensioni boschive di latifoglie, presenti soprattutto all'*adret*, dette *bois verts*, nel corso dei secoli sono state determinate regole precise, dal momento che il bosco è stato tradizionalmente considerato un patrimonio comune, utilizzato da tutta una comunità, dai *communiers*, successivamente riuniti in consorzierie, ora in consorzi giuridicamente riconosciuti.

Il *Coutumier du Duché d'Aoste*, sin dal 1588 ha messo per iscritto il regolamento di sfruttamento del bosco, nel libro III, titolo XV, "*des bois, rivières et torrents*", dove individua il tipo di legname che è possibile tagliare, o raccogliere, e determina il divieto assoluto di commercializzare i prodotti delle foreste, salvo autorizzazioni specifiche.

Il 7 ottobre 1783 Vittorio Amedeo III di Savoia emana il *Règlement pour l'administration des communautés du*

duché d'Aoste che contiene, tra l'altro, disposizioni sul controllo e sulle sanzioni per la salvaguardia del patrimonio forestale.

Il bosco, oltre ad essere uno tra gli elementi più importanti del paesaggio, è sicuramente tra i più dinamici: nei secoli ha subito modifiche e trasformazioni dovute sia all'azione dell'uomo sia a fattori naturali.

Sotto il profilo antropico, il caso più eclatante è sicuramente dato dallo sfruttamento della risorsa bosco al fine di produrre carbone di legna per la trasformazione del minerale di estrazione in ferro e acciaio.³ Con la ripresa settecentesca dell'attività nei giacimenti minerari, la necessità di avere a disposizione grandi quantità di carbone di legna per i processi di fusione negli altiforni ha determinato il taglio raso di intere foreste. Questo si è rilevato eccessivo, tanto da far emettere, nel 1754, a Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, un editto di divieto di taglio di piante, al fine della protezione del territorio e delle abitazioni. Tale depauperamento ha esercitato un riflesso anche sulla tipologia edificatoria: dopo la metà del '700; infatti non si sono più costruiti edifici con tipologia strutturale lignea (*rascard* o *stadel* oppure *tchouille* che dir si voglia) proprio per la penuria della materia prima, il legno.

Attualmente non esiste più l'azione di sfruttamento del bosco, ma, al contrario, vi è un sostanziale abbandono, ugualmente nocivo. Infatti, in misura differente, può implicare il collasso dei versanti a causa del troppo peso o il diffondersi di incendi, oltre ad uno stravolgimento del rapporto tra le diverse componenti del paesaggio a favore di una crescita disordinata e spesso inarrestabile del bosco.

Il novellame invade le aree culturali in abbandono, ex-seminativi secchi, prati e pascoli marginali, creando una copertura disordinata e andando spesso a distruggere, con l'infiltrazione delle radici, gli antichi terrazzamenti.

Nella realtà valdostana, i boschi sono tutti, anche se con grado diverso, antropizzati: essi rappresentano il 45% della superficie non sterile della Valle d'Aosta.

I margini attuali del paesaggio agro-forestale, particolarmente sensibili ai cambiamenti, ovvero alle diverse attività dell'uomo sul territorio, perdono poco a poco la memoria di un passato non poi così lontano; infatti



5. Il disegno dei confini tra il bosco e i pascoli. (Dal sito ImageVallée)



7. Ru sopra Gignod immerso nel bosco. (Servizio Beni Paesaggistici)

il paesaggio segue ritmi e forme differenti a seconda dell'uso e quindi del tipo e del numero di abitanti in esso presenti: non è un caso che in corrispondenza di gravi crisi demografiche, il pascolo di tipo estensivo si sviluppi a discapito di campi coltivati, il bosco avanza e nasconde i segni di un uso agricolo, calpestando terrazzamenti e rus. I pascoli e i campi un tempo erano infatti delimitati in modo preciso dai boschi, conquistati e addomesticati dall'azione dell'uomo.

È indubbio che la lettura del bosco oggi è comunque mutata, in esso non si vede più tanto una risorsa economica fondamentale (come era essenzialmente nei secoli passati), quanto un bene prezioso con ruolo protettivo, ecologico e ricreativo, in cui il rapporto dell'uomo nei confronti di tale bene è rinchiuso entro limiti e letture che ne allontanano le vere valenze legate, come nel passato, all'economia.

Oggi il rapporto con il bosco è in qualche modo sfalsato. Lo stesso termine di "bosco di invasione" sottolinea la drammaticità della situazione odierna, con una progressiva riconquista da parte delle specie legnose di un paesaggio organizzato da decenni da mani sapienti.

La necessità di salvaguardare un bene che è stato, non più tardi di 100 anni fa, minacciato da uno sfruttamento incondizionato, legato essenzialmente alla notevole



8. Chamois dal versante del Comune di La Magdeleine: il limite netto del bosco. (Servizio Beni Paesaggistici)



9. Brusson, Alpe Rovetta in radura. (Servizio Beni Paesaggistici)

ripresa delle attività industriali, ha oggi imposto vincoli che non sempre sono accettati dalla popolazione.

Per salvaguardare il bosco sussistono due tipi di leggi: quelle paesaggistiche di tutela e quelle urbanistiche di inedificabilità.

La prima legge italiana che ha posto un vincolo di tutela paesaggistico-ambientale sul bosco è stata la n. 431 dell'8 agosto 1985, la cosiddetta legge Galasso, dove all'art. 1, comma 1, lettera g) prevede di sottoporre a vincolo paesaggistico «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento». In forza di tale articolato, se si intende effettuare delle opere all'interno di un'area boscata, si rende necessario presentare un progetto alla competente Soprintendenza⁴ ed attendere la relativa autorizzazione.

La legge Galasso è stata in seguito abrogata, poiché sostituita *in primis* dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,⁵ ora in vigore.

Ai sensi dell'attuale legislazione, qualora la Regione si doti di un piano paesaggistico, con contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo, la realizzazione di opere ed interventi nelle aree boscate, studiate e analizzate a priori, può avvenire sulla base della verifica delle previsioni del piano, senza necessitare di autorizzazione paesaggistica puntuale per ogni singolo intervento.

Al momento, a livello nazionale, la definizione di cosa sia un bosco è data, per legge, dall'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dove, tra l'altro, si prevede che le regioni stabiliscano i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco, le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco, le fattispecie che per loro natura non sono da considerarsi bosco.

In assenza di emanazione di norme regionali, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento e le piccole radure, sono comunque esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attività di coltura e gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno.



10. *Colori autunnali.*
(Servizio Beni Paesaggistici)

Sotto il profilo urbanistico le aree boscate sono ambiti inedificabili; in esse è vietata l'edificazione, salvo restando le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

La definizione di aree boscate prende in considerazione le specie legnose forestali a portamento arboreo di almeno cinque anni di età, aventi superficie non inferiore a 5000 m² e larghezza non inferiore a 30 m, con l'esclusione di alcuni tipi di impianti.

Nei boschi sono ammessi solo un certo tipo di interventi, dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, e l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi regionali, previo parere vincolante della Giunta regionale.

La precedente legge regionale in materia urbanistica⁶ ricomprendeva nelle aree boscate, oltre ai terreni ricoperti da specie legnose forestali, una fascia cautelativa della larghezza di 30 m. Tale definizione risultava in contrasto con l'organizzazione storica degli insediamenti in radura, che vedono l'edificato ai margini superiori dello spazio prativo per poter fertilizzare le colture a valle, e non consentiva che la localizzazione della nuova edificazione per usi agricoli potesse essere in linea con la tradizione. Il tutto determinava che l'impianto delle nuove stalle venisse realizzato inusitabilmente in mezzo ai prati o ai pascoli, anziché al margine superiore.

La legge urbanistica regionale attualmente in vigore prevede altresì che i comuni definiscano, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Piano Territoriale Paesistico regionale⁷ riconosce alcune categorie di sistemi ambientali, caratterizzate, ciascuna, da una relativa omogeneità delle presenze e dei percorsi evolutivi, tali da poter formare oggetto di indirizzi di tutela e di intervento sufficientemente omogenei per ciascuna di esse e significativamente differenziate dall'una all'altra. Tra queste, il sistema boschivo, che comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad essi collegate; vi sono incluse le aree non coperte da boschi, ma funzionalmente, ecologicamente o paesaggisticamente connesse con i boschi stessi, quali



11. *Colori invernali.*
(Servizio Beni Paesaggistici)

mayen,⁸ radure, macereti, rocce, fasce di rinaturalizzazione ed aree di rimboschimento, arbusteti, aree insediate intercluse.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PTP, all'interno dei boschi e delle foreste sono comunque vietati ogni nuova edificazione e gli interventi infrastrutturali che comportino alterazione della copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, fatta eccezione per gli interventi funzionali alla gestione forestale, alla conduzione degli alpeggi e gli interventi pubblici o di interesse pubblico e quelli attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

Il riconoscimento del bosco quale bene di interesse comune è, quindi, ampiamente sancito nella legislazione attuale, non solo sotto l'aspetto della gestione selvicolturale e dell'importanza idrogeologica, ma anche sotto il profilo paesaggistico; questo a sottolineare l'importanza di un patrimonio che con i suoi colori e la sua preponderante estensione è una caratteristica visiva essenziale del paesaggio montano.

Abstract

The recognition of the wood as common interest heritage, to underline the importance of a patrimony that, with its colours and its predominant width, represents an essential visual feature of the mountain landscape and not only an area covered with trees, is widely sanctioned in the current legislation, apart from the aspect of silviculture management and hydrogeological importance, also from a landscape point of view. In order to safeguard the wood, there are two kinds of laws: those about landscape protection and those about unbuildable urban areas.

1) A.A.V.V., *Uomini e boschi in Valle d'Aosta*, ed. R.A.V.A., Tipografia Valdostana, Aosta 1997.

2) J. Martin, *Le risorse della montagna: usi ed abusi, accordi e controversie in riguardo ad alcuni bois noirs nell'alta Valle d'Aosta*, in "Archivum Augustanum", 1^{re} nouvelle série, Imprimerie Duc, Aoste 2002, p. 114.

3) R. Nicco, *I boschi tra Settecento ed Ottocento*, in A.A.V.V., *Uomini e boschi in Valle d'Aosta*, ed. R.A.V.A., Tipografia Valdostana, Aosta 1997.

4) In Valle d'Aosta l'istanza va indirizzata al Servizio Beni Paesaggistici.

5) D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, nello specifico, art. 142 "aree tutelate per legge" comma 1, lettera g).

6) L.R. 15 giugno 1978, n. 14, all'art. 1bis.

7) L.R. 10 aprile 1998, n. 13.

8) Piccoli nuclei di abitazione saltuaria, utilizzati per la monticazione in primavera e in autunno; in essi si effettua solitamente anche un taglio estivo del fieno.